



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE VII
Via Fornovo,8, 00192 Roma - fax 06.46834023

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 22 marzo 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti interessate alla situazione occupazionale della **COFELY PROGETTI SPA**, per procedere all'esperienza della fase amministrativa della procedura di mobilità, di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 24 della Legge 223/91.

Sono presenti:

- Per la SOCIETÀ, Clodomiro Sisci, Marco Alessandri e Giovanni Pescatori, assistiti da Mario Gentiluomo e Gabriele Marini di CONFCOMMERCIO Roma;
- Per la FILCAMS CGIL Naz.le, Danilo Lelli;
- Per la FISASCAT-CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- Per la UILTuCS UIL Naz.le, Antonio Vargiu.

E', altresì, presente ampia rappresentanza delle OO.SS. territoriali.

PREMESSO CHE

la Cofely Progetti Spa, inquadrata ai fini Inps nel settore industria, occupa attualmente complessivi n. 118 lavoratori ai quali applica il CCNL per i dipendenti da aziende del settore terziario, della distribuzione e dei servizi;

- in data 03.03.11 la Società ha avviato procedura di mobilità per cessazione di attività con riguardo all'intero organico aziendale, a fronte della comunicazione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in ordine alla inefficacia del contratto stipulato in data 31.12.10 inerente il rinnovo per l'anno 2011 del servizio di supporto e monitoraggio della sicurezza nei siti culturali MIBAC, unica attività esercitata dalla Società in oggetto;
- con successiva nota pervenuta in data 09.03.11, Confcommercio Roma, in nome e per conto della propria associata, ha comunicato la conclusione con esito negativo della fase sindacale della procedura di mobilità, e, pertanto, questo Ministero ha convocato (nota prot. n.15/VII/0005946/MA003.A001 del 14.03.11) le Parti interessate alla riunione odierna, ai fini della prosecuzione del confronto in sede amministrativa;
- nel corso del presente incontro la Società ha illustrato alle OO.SS. le motivazioni poste a base della procedura, dettagliatamente documentate nella comunicazione di avvio, che ai fini del presente verbale deve intendersi integralmente richiamata;
- in esito al confronto, le Parti hanno convenuto sulla opportunità di gestire le eccedenze occupazionali, in alternativa alla collocazione in mobilità, attraverso il ricorso al strumento della CIGS per crisi aziendale per cessazione di attività per la durata di 12 mesi.

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

TUTTO CIÒ VISTO E PREMESSO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. CIGS PER CESSAZIONE ATTIVITA'

- La Società presenterà, al competente Ufficio della D.G. Ammortizzatori sociali ed Incentivi all'occupazione, istanza di concessione del trattamento di **CIGS per crisi aziendale per cessazione di attività**, per la durata di **12 mesi**, a decorrere dal 28 marzo 2011, per un numero **massimo di 118 lavoratori**, pari all'intero organico aziendale.
- I lavoratori verranno collocati in CIGS a zero ore senza rotazione a fronte della cessazione di attività.
- La Società, a fronte della cessazione totale dell'attività, richiederà il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale all'Inps.
- Le Parti concordano che, su richiesta del singolo lavoratore, l'Azienda potrà procedere all'anticipazione del TFR, sino a concorrenza dell'importo accantonato, con le specifiche modalità concordate in separata intesa.
- Avuto riguardo al piano di gestione degli esuberanti, le Parti dichiarano di essere in attesa delle future determinazioni del Ministero dei Beni e delle Attività culturali, che ha comunicato, in un incontro tenutosi presso il MIBAC stesso, la possibilità del passaggio delle citate attività e dei relativi lavoratori alla Società Ales, dallo stesso Ministero controllata al 100%.
- Le Parti concordano, altresì, di incontrarsi entro tre mesi dalla scadenza della Cigs, al fine di verificare l'andamento della Cigs e la situazione aziendale.

2. MOBILITÀ CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.

- Al fine di favorire la ricollocazione del personale, le Parti convengono, altresì, che, nel corso del periodo di fruizione della CIGS, potranno essere avviati in mobilità esclusivamente quei lavoratori che manifesteranno la volontà di non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro.
- A tal riguardo, le Parti concordano, pertanto, che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro il 27 marzo 2012, termine di scadenza della Cigs.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art.2 DPR 218/00, nonché la fase amministrativa della procedura di mobilità di cui alla legge 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.

Clodoveo Sica *Renzo Scurati*
Sebastiano Ottone *Lovani Pascheri*
Anna Ferrara *Antonio* *Giuseppe*
Stefano *Stefano* *Stefano*
Stefano *Stefano* *Stefano*
Stefano *Stefano* *Stefano*